

INDICE

1 -	<i>PREMESSA ED OBIETTIVI</i>	2
2 -	<i>MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE</i>	5
3 -	<i>MODALITA' DELLA VARIANTE</i>	7
4 -	<i>PROCEDURE DELLA VARIANTE</i>	12
5 -	<i>CONCLUSIONI</i>	13
6a -	<i>PRESCRIZIONI ASL (atto n. U57260 del 15.04.2005)</i>	14
6b -	<i>PRESCRIZIONI PROVINCIA (delibera n.191 del 07.04.2005)</i>	17
7 -	<i>ALLEGATI ED ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE N. 4</i>	19

1 – PREMESSA E OBIETTIVI

Il Piano Regolatore Generale di Valtorta è stato approvato il 25.07.1980 con Delibera Regionale n. 32.332.

Successivamente, è stata effettuata una Revisione Generale, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 05.04.1991 e definitivamente approvata con delibera di Giunta Regionale n. 39.045 del 16.07.1993.

In seguito sono stati approvati tre varianti e due piani di lottizzazione, meglio specificati nell'elenco seguente:

- Variante parziale a procedura accelerata ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 23 del 23.06.1997, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 13 il 27.04.1999, approvata con delibera consiliare n. 24 del 09.08.1999;
- Variante n. 2 al P.R.G. in località "FRUCC – Piani Bassi", adottata con delibera consiliare n. 15 del 02.08.2000 ed approvata definitivamente con delibera consiliare n. 17 del 21.11.2000;
- Variante al P.R.G. in località Fornonuovo – Piacca, adottata con delibera consiliare n. 4 del 24.04.2001 e approvata definitivamente con delibera consiliare n. 14 del 27.11.2001;
- Piano di lottizzazione "La Baita del Raseghì" in località Piani Bassi ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 12.3.1984 adottato con delibera consiliare n. 34 del 30.11.1993 ed approvato definitivamente con delibera consiliare n. 10 del 7.6.1994;
- Piano di Lottizzazione "Frucc"-Piani Bassi ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 23.06.1997 adottato con delibera consiliare n. 7 del 24.07.2001 ed approvato definitivamente con delibera consiliare n. 13 del 27.11.2001.

In ottemperanza alla Legge Regionale n. 41 del 24.11.1997, è stato redatto uno studio geologico, approvato con delibera consiliare n. 25 del 19.12.2000, successivamente integrato secondo i criteri previsti dalla D.G.R. n. 6645 del 29.10.2001 ed approvato con delibera consiliare n. 12 del 27.11.2001.

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è posta nella redazione della

variante allo strumento urbanistico riguardano principalmente il ripopolamento del Comune, l'incentivazione del turismo e la salvaguardia dell'ambiente naturale.

Il saldo della popolazione attuale risulta lievemente in aumento: al bilancio demografico positivo si aggiunge inoltre il numero dei turisti che popolano il paese di Valtorta durante le stagioni estiva ed invernale.

Con il Piano Regolatore Generale vigente l'Amministrazione Comunale si era posta alcuni obiettivi, che sono ribaditi anche con la presente variante:

- a) bloccare progressivamente l'esodo e il progressivo invecchiamento della popolazione;
- b) realizzare una serie di interventi infrastrutturali qualificanti, in grado di migliorare il livello abitativo dei residenti e degli utenti del Comune;
- c) incentivare, per quanto di competenza comunale, le attività agro-silvo-pastorali esistenti, quale garanzia di difesa ambientale e cura del territorio comunale;
- d) incentivare le funzioni e le attività di carattere turistico, riqualificando e potenziando le infrastrutture e i servizi e non già l'offerta residenziale.

Negli ultimi anni l'Amministrazione Comunale ha provveduto a dotare i nuclei esistenti di servizi ed aree a standard, nonché a realizzare strutture e servizi sportivi e ricreativi, quale quello realizzato ai Piani di Valtorta, in una zona baricentrica rispetto alle frazioni del Comune, investendo parecchie risorse per lo sviluppo del turismo estivo ed invernale.

Ha inoltre incentivato lo sviluppo di alcune attività artigianali che offrono posti di lavoro alla popolazione residente, bloccando lo spopolamento tipico dei piccoli paesi della valle.

Lo sviluppo delle risorse turistiche, il potenziamento degli impianti sciistici e l'espansione del Museo Etnografico dell'Alta Valle Brembana, che hanno caratterizzato Valtorta negli ultimi decenni hanno portato ad un forte incremento della popolazione durante i periodi di vacanza sia in estate sia in inverno: si passa infatti dai 330 residenti del Comune ai 1500 abitanti circa durante le

stagioni turistiche.

Tale crescita non è stata tuttavia accompagnata da uno sviluppo armonico delle dotazioni di parcheggi e di spazi ricettivi.

L'attuale variante si pone l'obiettivo di realizzare le infrastrutture carenti a servizio delle aree turistiche.

La salvaguardia dell'ambiente naturale e il recupero delle tipologie storiche del territorio di Valtorta restano tra gli obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale.

2 – MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE

A fronte delle considerazioni in premessa, si sono rese necessarie alcune varianti per le seguenti motivazioni:

- I) è stato recepito il Piano di Assestamento della proprietà silvo-pastorale adottato dalla Comunità Montana Valle Brembana ed è pertanto previsto uno sviluppo della rete infrastrutturale (**ambiti di variante n. 1.4, 3.4, 29.4, 22.4**), al fine di migliorare i collegamenti con i comuni limitrofi e rendere maggiormente fruibili gli insediamenti sparsi sul territorio comunale;
- II) con lo sviluppo dell'itinerario storico, turistico e didattico sono state individuate alcune vecchie strutture esistenti adibite a mulino e a segheria da recuperare a completamento delle testimonianze etnografiche, non individuate nel vigente P.R.G. (**ambiti di variante n. 7.4 e 11.4**);
- III) si è evidenziata la necessità di realizzare alcuni impianti tecnologici di interesse collettivo a servizio delle frazioni, quali depuratore, serbatoi di gpl ecc., al fine di garantire una più capillare presenza di sottoservizi nel territorio (**ambiti di variante n. 9.4, 15.4, 17.4, 23.4, 27.4, 30.4**);
- IV) la carenza di parcheggi e infrastrutture a servizio dell'attività turistica e delle abitazioni non adeguatamente servite ha portato ad individuare aree da adibire a parcheggio pubblico (**ambiti di variante n. 4.4, 8.4, 10.4, 12.4, 13.4, 22.4**), alcune in grado di ospitare un significativo numero di automezzi in occasione di manifestazioni molto frequentate;
- V) a fronte dell'incremento della popolazione, vengono destinati alcuni terreni ad edilizia residenziale (**ambiti di variante n. 2.4, 5.4, 6.4, 14.4, 16.4, 18.4, 20.4, 21.4, 28.4**);
- VI) al fine di tutelare l'ambiente naturale e confermare la vocazione turistica e ricreativa dell'area dei Piani di Valtorta, vengono ridotte le aree residenziali di espansione e confermati gli ampliamenti degli insediamenti esistenti (**ambiti di variante n. 24.4, 25.4, 26.4**);
- VII) per i territori in località Ceresola (tavole 9a e 9b), ricadenti nel comparto

“Zone speciali V” e sottoposti in passato ad un Piano Particolareggiato, la presente variante è essenzialmente riferita alla correzione dei tracciati di piste già previste dal Piano Regolatore Generale vigente, in funzione degli interventi realizzati su alcune delle piste esistenti, quali la Pista del Cedrino e la Pista Ceresola.

3 – MODALITA' DELLA VARIANTE

Con l'attuazione della presente Variante, l'Amministrazione Comunale di Valtorta interviene sull'intero territorio comunale con modifiche dell'assetto urbano e delle infrastrutture.

In particolare sull'intero territorio comunale sono previsti:

- I) sono previsti realizzazione e completamento di alcuni collegamenti stradali, come previsto nel Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo-pastorale della Comunità Montana Valle Brembana: il completamento di due tratti all'interno del centro storico di Costa di Sopra (**ambiti di variante n. 1.4 e 3.4**); il prolungamento del tracciato che porta alla Chiesa del Cantello in località Cantello (**ambito di variante n. 19.4**); una nuova strada in località Fornonuovo (**ambito di variante n. 29.4**);
- II) gli edifici storici di proprietà pubblica adibiti a mulino (**ambito di variante n. 7.4**) e a segheria (**ambito di variante n. 11.4**) attualmente in aree agricole sono recuperati in funzione dell'itinerario storico museale;
- III) sono state individuate, in punti strategici del territorio comunale, alcune zone da destinare ad impianti tecnologici di interesse collettivo, identificate nelle tavole con gli **ambiti di variante n. 9.4, 15.4, 17.4, 23.4, 27.4 e 30.4**. In tali zone è consentita la costruzione di cabine, linee elettriche, metanodotti, impianti GPL, trattamento acque, impianti telefonici, ripetitori ed antenne ecc., nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche della zona. A tal fine è stata introdotta nelle Norme Tecniche di Attuazione una norma specifica: l'articolo 29 – “Norme particolari per le zone F - Impianti tecnologici di interesse collettivo”
- IV) sono state individuate aree per nuovi parcheggi pubblici, al fine di soddisfare il fabbisogno pregresso. Sono stati recuperati in particolare tutti gli spazi del centro abitato adiacenti a servizi pubblici in grado di essere trasformati in aree di sosta. Nel centro del paese sono state individuate un'area funzionale ai visitatori del cimitero (**ambito n. 10.4**) che attualmente

sono costretti a parcheggiare i loro automezzi altrove; due aree prospicienti la piazza dell'orologio di Valtorta (**ambiti n. 12.4 e 13.4**) ed un'area in corrispondenza del centro abitato (**ambito n. 8.4**). Nelle frazioni sparse sul territorio sono state previste altre aree da destinare a parcheggio pubblico: in località Costa di Sopra (**ambito di variante n. 4.4**) ed in località Cantello-Rava-Grasso (**ambito di variante n. 22.4**)

- V) Per incrementare l'edilizia residenziale, sono state destinate aree attualmente agricole localizzate in zone adiacenti ai centri abitati. In particolare alcune zone sono localizzate lungo le strade comunali (**ambiti n. 5.4 e 6.4**), altre sono zone di frangia adiacenti agli attuali centri abitati di Costa di Sopra (**ambito di variante n. 2.4**), del capoluogo (**ambito di variante n. 14.4**), di Rava-Grasso e del Cantello (**ambiti di variante n. 16.4, 18.4, 20.4 e 21.4**) e di Fornonuovo (**ambito di variante n. 28.4**).

L'area residenziale prevista all'interno del capoluogo con l'ambito di variante 14.4 ricade attualmente nella quarta classe di fattibilità geologica: per la zona ad est è stata richiesta la declassazione della classe di fattibilità da 4 a 3, mentre per la restante parte, individuata in planimetria con un asterisco, saranno fattibili solo interventi di manutenzione straordinaria e non già interventi di demolizione e ricostruzione.

- VI) In località Piani di Valtorta, è prevista la modifica dell'area residenziale, con la riduzione di una zona di espansione prevista ma non realizzata e un ampliamento di quella già attuata. In particolare nell'**ambito di variante n. 24.4**, si attua la trasformazione dell'area residenziale di espansione C, parte in zona residenziale omogenea B2 e parte in zona agricola E, con una riduzione dell'area residenziale di mq 2.050 circa. Nell'**ambito di variante n. 25.4**, nell'area nord ovest della frazione, si prevede altresì un ampliamento della zona omogenea C di espansione per un'estensione di mq 1.130, mentre a sud nell'**ambito di variante n. 26.4**, è individuata una zona residenziale B2 da mq 1.740;

- VII) per i territori in località Ceresola (tavole 9a e 9b), ricadenti nel comparto

“Zone speciali V” e sottoposti in passato ad un Piano Particolareggiato, la presente variante corregge i tracciati di piste previste dal Piano Regolatore Generale vigente, in funzione degli interventi realizzati su alcune delle piste realizzate, quali la Pista del Cedrino e la Pista Ceresola.

Di seguito viene riportata una tabella (tabella n. 1) con gli ambiti di variante, l’indicazione delle destinazioni d’uso, vigenti e di variante, nonché della zona prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Come è riscontrabile dalla tabella n. 1 sopra riportata, gli ambiti di variante da destinare a zona omogenea B2 residenziale ricadono, secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, parte in zona urbanizzata, parte in zone di paesaggio montano debolmente antropizzato o antropizzato con insediamenti sparsi.

Queste zone, debolmente antropizzate o antropizzate con insediamenti sparsi, caratterizzate dalla presenza di un'edificazione scarsa e di elementi del paesaggio montano di relazione con gli insediamenti di versante e fondovalle, sono prevalentemente zone di frangia urbana ed ambiti agrari dismessi. Per quanto riguarda gli interventi previsti negli ambiti di variante 5.4 e 6.4 è da rilevare la coerenza con i caratteri morfologici dei centri urbani esistenti e la fattibilità dello stesso per la presenza della strada comunale.

La presente Variante modifica alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione e ne introduce di nuovi, come di seguito specificato:

- a. Per la zona territoriale omogenea E sono state riviste le Norme Tecniche di Attuazione ed in particolare l'art. 24 – “Norme generali e particolari per le zone agricole omogenee E - Caratteristiche costruttive in area agricola” inserendo la possibilità di trasformare in residenza tutti gli edifici esistenti in area agricola, non più utilizzati ai sensi delle Leggi Regionali 93/80 e 7/2000 nel rispetto dei parametri abitativi del Regolamento Locale di Igiene. Sono esclusi da tale possibilità gli immobili precedentemente edificati o ampliati ai sensi delle Leggi Regionali 93/80 e 7/2000.

La trasformazione dell'edificio potrà essere richiesta tramite permesso di costruire o D.I.A., nel rispetto della L.R. n. 1 del 15/1/2001 e del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni qualora l'intervento preveda un completo recupero dell'edificio in funzione della valorizzazione ambientale dello stesso nel rispetto di prescrizioni formali e tipologiche presenti nelle N.T.A., sia mantenuta l'area di pertinenza dell'edificio per intero ad uso esclusivamente agricolo, siano corrisposti gli oneri di urbanizzazione e il

costo di costruzione dovuti in base alla legislazione vigente e alle tabelle comunali

In fase di richiesta di autorizzazione dovrà essere sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo con il Comune di Valtorta, dal quale risulti l'impegno a recuperare, mantenere, coltivare il fondo di pertinenza dell'immobile oggetto del provvedimento, nonché una dichiarazione che attesti la presa d'atto delle opere di urbanizzazione esistenti e la non obbligatorietà del Comune all'attuazione delle medesime qualora assenti.

- b. Per le zone speciali V sono state integrate le Norme Tecniche di Attuazione ed in particolare l'art. 25 – “Norme particolari per le zone speciali – V” inserendo il divieto di recintare lotti o proprietà, ad esclusione delle aree agricole al di fuori dei tracciati sciistici, per le quali valgono le disposizioni dell'art. 24
- c. Per le zone destinate ad impianti tecnologici è stato introdotto un nuovo articolo l'Art. 29 - Norme particolari per le zone F - Impianti tecnologici di interesse collettivo.
- d. Infine, al fine di incentivare il recupero degli edifici esistenti è stato introdotto un nuovo articolo che consente la deroga ad alcune prescrizioni del Regolamento locale d'igiene Art.30 –Osservanza del Regolamento di Igiene negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente

4 – PROCEDURE DELLA VARIANTE

Le modifiche che vengono apportate al P.R.G. con questa Variante vengono sottoposte all'approvazione provinciale secondo la **procedura ordinaria**; saranno pertanto soggette alla verifica di compatibilità con gli aspetti di carattere sovracomunale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il responsabile del Procedimento, nominato dalla Provincia, entro il termine di 90 (novanta) giorni, come stabilito ai sensi dell'art. 3 comma 18 della legge regionale 1/2000, convocherà una Conferenza dei Servizi, a carattere consultivo, al fine di acquisire i pareri degli altri settori dell'Amministrazione Provinciale. Alla Conferenza dei Servizi saranno invitati il Comune interessato, i Parchi Regionali e le Comunità Montane, ove territorialmente interessati.

Acquisito il pronunciamento non vincolante della Conferenza dei Servizi, viene predisposto il parere di compatibilità al P.T.C.P., che dovrà essere validato dal Dirigente del servizio e dal Responsabile del Procedimento e trasmesso alla Giunta Provinciale per la relativa approvazione.

Entro il termine per la conclusione del Procedimento, l'Amministrazione Provinciale si esprime mediante deliberazione di Giunta sulla compatibilità con il P.T.C.P., con espressione di giudizio di merito e notifica al Comune interessato il parere espresso dalla Giunta Provinciale.

Dopo l'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, il Comune interessato provvede a trasmettere alla provincia di Bergamo lo strumento urbanistico, come definitivamente approvato, corredato della relativa deliberazione del Consiglio Comunale, al fine di consentire la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel Parere di Compatibilità, nonché alla verifica di un eventuale accoglimento di osservazioni non compatibili con gli elementi essenziali e strategici di cui all'art. 21 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

5 - CONCLUSIONI

Le modifiche apportate al P.R.G. vigente con la Variante n. 4 sono completate da un'integrazione alle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (vd. allegato n. 3), in cui vengono indicate, per ciascun ambito soggetto a Variante, le norme vigenti e le norme di variante e in particolare vengono riportati i nuovi articoli 29 e 30 e gli articoli modificati 24 e 25 inerenti rispettivamente la zona territoriale omogenea E e le zone speciali V.

6a - PRESCRIZIONI ASL ESPRESSE CON ATTO N. U57260 DEL 15.04.2005

VALUTAZIONI RELATIVE ALLE N.T.A.

Art. 22 Norme particolari per le zone omogenee B

Superficie scoperta drenante

Si rileva che nelle NTA non viene prevista e normata la superficie scoperta e drenante. Si osserva pertanto la necessità di integrazione con norma specifica atta a definire e regolamentare tale superficie. Si propone in proposito il seguente testo, da inserire preferibilmente nell' articolo 22.

Superficie scoperta e drenante

La superficie fondiaria del lotto su cui insiste il fabbricato di nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta e drenante non inferiore a:

- 30% nelle zone residenziali;*
- 15% nelle zone produttive, commerciali e terziarie.*

Per i casi di pluralità di destinazioni d'uso ci si dovrà riferire alla destinazione prevalente prevista.

Le superfici di cui al primo comma non possono essere ricavate in aree da adibire a percorso carrabile, o a qualsiasi tipo di deposito, né in aree sovrastanti ambienti interrati e seminterrati a qualsiasi uso adibiti.

Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante, deve essere calcolato con riferimento all'intera area interessata. Per tali casi, nella progettazione esecutiva, si dovrà avere cura di distribuire il più omogeneamente possibile tale superficie nei singoli lotti.

Nei casi di:

- a) interventi di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della legge 457n8 e successive modifiche ed integrazioni e alla legislazione regionale vigente;*
- b) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dell'art. 31 della legge 457 n. 8;*
- c) interventi da realizzarsi in aree ricadenti in lotti interclusi delle zone B) di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1 444; i parametri di superficie scoperta e drenante di cui al primo comma costituiscono obiettivo a cui tendere. In ogni caso, fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera e), dovrà dimostrarsi un miglioramento rispetto alla situazione esistente.*

Prevenzione rischio radon

Si ritiene utile ai fini di prevenzione e di tutela della salute pubblica. inserire come Norme Attuative dello strumento urbanistico che tutti i nuovi fabbricati destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio ecc..) vengano progettati e realizzati previa adozione di modalità e criteri tecnico-costruttivi di cui si da indicazione nelle tabelle allegate, tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al Radon.

Art. 24 Norme generali e particolari per le zone agricole omogenee E

Si ritiene necessario specificare, nell'articolo. che il recupero a fini abitativi e/o la destinazione abitativa dei fabbricati in zona agricola, è subordinata all'accertamento preliminare di disponibilità di acqua riconosciuta potabile in quantità sufficiente e di sistemi di smaltimento degli scarichi conformi alla normativa vigente.

Art. 29 Impianti tecnologici di interesse collettivo

Energia

Come per gli altri aspetti inerenti una corretta valutazione delle "risorse" e previsione degli impatti attinenti uno sviluppo urbanistico razionale e "sostenibile", quello relativo al fabbisogno energetico va opportunamente considerato. Appare ovvio che, al fine di prevenire un deterioramento della qualità dell'aria, il soddisfacimento di eventuali ulteriori fabbisogni che implicano la realizzazione di grossi impianti di produzione di energia attraverso il processo di combustione, va valutato sulla base dei dati disponibili della qualità dell'aria e delle caratteristiche specifiche del territorio inerenti le condizioni favorevoli o sfavorevoli la dispersione

degli inquinanti. In ogni caso dovrebbe essere previsto ed assicurato l'utilizzo di impianti e combustibili meno inquinanti privilegiando l'uso del gas metano.

Prevenzione da radiazioni non ionizzanti

In base alla rilevanza (ancorché più "percepita" che reale) connessa agli aspetti di prevenzione sanitaria legati agli impianti di telecomunicazioni e radio televisione (SRB, ecc), è necessaria una valutazione di tale aspetto nelle fasi di pianificazione urbanistica e territoriale.

Si richiamano in proposito le norme di riferimento in materia di protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, costituite attualmente dalla "Legge Quadro" n. 36 del 22.02.01 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

In base all'attuale quadro normativa di riferimento, tra cui si cita il D.Lvo 01.08.03 n.259 (T.U. delle Comunicazioni Elettroniche), spetta ai Comuni, ai sensi dell'art.8, comma 6, la facoltà di "adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Viene pertanto rivolto invito in tal senso al Comune.

Elettrodotti

Diversi studi epidemiologici suggeriscono l'esistenza di possibili correlazioni tra l'esposizione a campi elettromagnetici a frequenze di 50-60 Hz e l'incremento del rischio di leucemia infantile (IARC).

Per quanto concerne la tutela sanitaria connessa alla esposizione della popolazione a campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti si richiama il rispetto della normativa specifica vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge 22.02.01 n.36 e al DPCM 08.07.03. Si evidenzia in proposito che la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti, elemento che va sempre previsto e considerato tra gli aspetti della valutazione sugli strumenti urbanistici, non trova più riferimento nel DPCM 30.04.92 ma va effettuata sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova normativa.

Si rammenta che ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPCM 08.07 2003 relativo agli elettrodotti 66 a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 mT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio." (art.3)

"Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 mT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio." (art 4)

Si invita il Comune a valutare con la dovuta attenzione gli aspetti sopra evidenziati effettuando in proposito le opportune verifiche ed adottando, se del caso, le iniziative necessarie.

6b - PRESCRIZIONI PROVINCIA ESPRESSE CON DELIBERA N. 191 DEL 07.04.2005

Per gli ambiti 1 e 2 (con numerazione della carta di fattibilità geologica) classificati dal PRG come "Zona S per attrezzature" e che in tavola EI-1a del PTCP ricadono in "Aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico (frane/esondazioni) o ad elevato rischio valanghivo" (art. 43 comma 1 punto 1 delle NdA del P.T.C.P.) dovrà essere attribuita una nuova destinazione d'uso compatibile con le prescrizioni dei PTCP e dello Studio Geologico,(classe 4').

Per l'ambito 10 (con numerazione della carta di fattibilità geologica), classificato dal PRG come "Zona B2 residenziale",nellapartechesisovrapponeintavolaEI.ladelPTCPconl'ambitoricadentein "Aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico (frane/esondazioni) o ad elevato rischio valanghivo" (art. 43 comma 1 punto 1 delle NdA) dovrà essere attribuita una nuova destinazione d'uso compatibile con le prescrizioni del PTCP.

Per gli interventi ricadenti negli ambiti 5, 9, 19, 14 e 15 (con numerazione della carta di fattibilità geologica) classificati in tavola EI-1a dei PTCP quali "Aree nelle quali gli interventi di trasformazione territoriale sono ammissibili previ approfondimenti finalizzati alla miglior definizione delle condizioni al contorno e delle caratteristiche geotecniche dei terreni" il Comune dovrà richiedere particolari indagini volte al contenimento del rischio e alla scelta di specifiche tipologie costruttive riferite ai risultati delle indagini (art. 4 comma 1 punto 3 delle NdA del P.T.C.P.), in coerenza con lo Studio Geologico.

Per l'intervento ricadente nell'ambito 12 (con numerazione della carta di fattibilità geologica) classificato in tavola EI-1a del PTCP "Aree di possibile fragilità nelle quali gli interventi sono ammessi solo previa verifiche di tipo geotecnico" il Comune dovrà prevedere specifiche modalità per gli interventi di urbanizzazione e di edificazione al fine dell'eliminazione di eventuali fattori di rischio.

Per l'intervento ricadente nell'ambito 12 (con numerazione della carta di fattibilità geologica), classificato dal PRG "Zona B2 residenziale" e che risulta in tavola EI-1a del PTCP quale "Aree che non consentono trasformazioni territoriali a causa di gravi situazioni dovute alla presenza di ambiti a forte rischio idrogeologico (frane/esondazioni) o ad elevato rischio valanghivo" (art. 43, con una I delle NdA del P.T.C.P.) dovrà essere ricondotto ad una nuova destinazione d'uso compatibile con le prescrizioni dei PTCP e con lo Studio Geologico (classe 4').*

Per gli interventi ricadenti negli ambiti 1, 2, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 29 e 30, (con numerazione delle tavole di azionamento) classificati dalle tavole E2-2.2.a ed E4-4a del PTCP quali "Paesaggio montano antropizzato con insediamenti sparsi" e/o "Paesaggio montano debolmente antropizzato" dovranno essere evitati i processi di compromissione dei terrazzi e delle balze, tramite un adeguato controllo delle scelte insediative degli strumenti urbanistici (art. 58 delle NdA del PTCP); con la seguente indicazione: Le espansioni e le trasformazioni urbane in immediato rapporto con le aree agricole dovranno configurarsi come elementi di riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane anche tramite il riequipaggiamento arboreo ed arbustivo del territorio (art. 62 NdA del PTCP).

La compatibilità è accertata alla condizione che, in sede di approvazione, non vengano accolte osservazioni che richiedano modifiche allo strumento urbanistico in contrasto con le prescrizioni contenute nel PTCP e che, qualora tali modifiche siano in contrasto con le direttive, queste vengano motivate nei modi previsti ai commi 4 e 5 dell'art.93 delle N.d.A. del PTCP.

Si evidenzia, altresì, che il Comune avrà l'obbligo di adeguare la propria strumentazione urbanistica a tutti i contenuti dei PTCP entro due anni dalla data di efficacia dello stesso, ai sensi della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2000 e come previsto dall'art.25 delle N.d.A. del PTCP.

7 – ALLEGATI ED ELABORATI GRAFICI DELLA VARIANTE N. 4

Fanno parte integrante della Variante n. 4 al P.R.G. i seguenti elaborati:

- TAVOLA 6 - planimetria di azzonamento del territorio urbanizzato Capoluogo - Costa vigente con numerazione degli ambiti oggetto di variante - scala 1:1000;
- TAVOLA 7 - planimetria di azzonamento del territorio urbanizzato Cantello – Grasso - Rava vigente con numerazione degli ambiti oggetto di variante - scala 1:1000;
- TAVOLA 8 - planimetria di azzonamento del territorio urbanizzato Piani di Valtorta - Fornonuovo vigente con numerazione degli ambiti oggetto di variante - scala 1:1000;
- TAVOLA 9a - planimetria di azzonamento del territorio urbanizzato Ceresola vigente - scala 1:1000;
- TAVOLA 9b - planimetria di azzonamento del territorio urbanizzato Ceresola vigente - scala 1:1000;
- TAVOLA 6V - planimetria di azzonamento del territorio urbanizzato Capoluogo - Costa di variante - scala 1:1000;
- TAVOLA 7V - planimetria di azzonamento del territorio urbanizzato Cantello – Grasso - Rava di variante - scala 1:1000;
- TAVOLA 8V - planimetria di azzonamento del territorio urbanizzato Piani di Valtorta - Fornonuovo di variante - scala 1:1000;
- TAVOLA 9aV - planimetria di azzonamento del territorio urbanizzato Ceresola di variante - scala 1:1000;
- TAVOLA 9bV - planimetria di azzonamento del territorio urbanizzato Ceresola di variante - scala 1:1000;
- TAVOLA 10 - individuazione e numerazione degli ambiti oggetto di variante nell'elaborato E2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - scala 1:5000;
- TAVOLA 11 - individuazione e numerazione degli ambiti oggetto di variante nell'elaborato E3 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - scala 1:5000;
- TAVOLA 12 - individuazione e numerazione degli ambiti oggetto di variante nell'elaborato E4 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - scala 1:5000;

- TAVOLA 13 - individuazione e numerazione degli ambiti oggetto di variante nell'elaborato E5 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - scala 1:5000;
- ALLEGATO 1 - Norme Tecniche di Attuazione di variante
- ALLEGATO 2 - Relazione tecnico-illustrativa
- ALLEGATO 3 - Norme Tecniche di Attuazione vigenti e variate con tabella riassuntiva degli standard
- ALLEGATO 4 - Norme Tecniche di Attuazione vigenti
- ALLEGATO 5 - Relazione di compatibilità geologica
- Prescrizione a – PRESCRIZIONI ASL CON ATTO N. U57260 DEL 15.04.2005
- Prescrizione b - PRESCRIZIONI PROVINCIA ESPRESSE CON DELIBERA N. 191 DEL 07.04.2005